

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2024 - 0001805 /UDCP/GAB/GAB del 24/01/2024 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 785 concernente “*Rogo via Mastellone a Barra, Napoli*”.

In ordine alla interrogazione in oggetto a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II
Avv. Rossella Imperatore



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Difesa del Suolo
e l'Ecosistema

UOD Bonifiche

UOD 500605

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2024. 0036910 22/01/2024 15,18

Mitt. : Bonifiche

Ass. : 500692 STAFF-Funz. di supp tecn-ama-P...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 5 del 2024



Allo Staff 50.06.92


OGGETTO: Riscontro interrogazione Consigliere regionale Muscarà RG n. 785 avente ad oggetto: "Rogo Via Mastellone a Barra, Napoli"

In riscontro all'interrogazione in oggetto, per quanto di competenza della scrivente UOD, si fa presente quanto segue.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- viene definito un sito potenzialmente contaminato come *"un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"* e come sito contaminato: *"un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati"*;
- ai sensi dell'art 250 del succitato D.Lgs. 152/06 *"Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio"*.

si fa presente che l'area segnalata, per quanto sia stato possibile identificarla, non risulta censita nell'ambito del Piano Regionale le cui tabelle sono state aggiornate ed approvate con la DGR n. 809 del 29.12.2023.



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Difesa del Suolo
e l'Ecosistema*

UOD Bonifiche

Dall'interrogazione si evince, invece, che trattasi di un'area oggetto di abbandono rifiuti successivamente dati alle fiamme.

La UOD Bonifiche non è competente in tema di abbandono di rifiuti, né di roghi degli stessi.

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi dell'art. 192 del citato D.Lgs. 152/06 è il Sindaco, anche in qualità di massima Autorità sanitaria locale, a disporre con propria Ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero e allo smaltimento ed al ripristino dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a dolo o colpa, al fine di evitare pericoli per la salute pubblica.

Trascorso inutilmente, il termine fissato nell'ordinanza, il Comune, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, procede alle operazioni necessarie mediante l'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al conseguente recupero delle spese sostenute.

E' fatto, comunque, obbligo provvedere d'ufficio alle operazioni di rimozione e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati, anche laddove dagli accertamenti eseguiti i responsabili non siano individuati.

Al termine delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti in loco si dovrà procedere ad effettuare le indagini sulle matrici ambientali delle aree di sedime al fine di verificare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e, in caso positivo, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e il sito sarà censito nelle tabelle allegate al Piano Regionale di Bonifica.

Dott. Angelo Ferraro